



**Accordo quadro con un unico operatore per il servizio di campionamento e analisi presso
l'Università degli Studi di Catania**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

I PROGETTISTI

ing. dott.ssa A. Basile

dott.ssa N. La Mela

Visto Il Vicario del Dirigente

dott. ing. P. Ricci

giugno 2022

TITOLO I – GENERALITÀ SULL'APPALTO

Art. 1. Finalità e obiettivi

Il presente Capitolato contiene le norme e le modalità di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento, tramite Accordo quadro con unico operatore, per il servizio di campionamento e determinazione analitiche sulle seguenti matrici ambientali:

- rifiuti speciali pericolosi e non
- manufatti con eventuale presenza di amianto
- manufatti con eventuale presenza di Fibre Artificiali Vetrose (FAV)
- acque reflue

La procedura dovrà espletarsi tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come meglio specificato al successivo art.3.

Art. 2. Definizioni

Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

- **"Stazione appaltante" o "S.A.":** l'Università degli Studi di Catania,
- **"Impresa" o "I.A.":** L'impresa o il Raggruppamento temporaneo di Imprese risultata/o aggiudicataria/o dell'appalto,
- **"Capitolato Speciale di Appalto" o "capitolato" o "CSA":** il presente documento, comprensivo di tutti gli allegati tecnici.
- **Supervisore del servizio o DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto):** la persona nominata dalla SA come responsabile dei rapporti con l'Appaltatore. Il Supervisore diventerà l'interfaccia ed il rappresentante della S.A. nei confronti dell'Appaltatore e avrà il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione dello stesso. Nell'espletamento del suo compito, egli potrà avvalersi della collaborazione degli eventuali Direttori operativi del servizio.

Art. 3. Oggetto dell'accordo quadro e ammontare dell'Accordo Quadro

L'Accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) campionamento e analisi chimiche di caratterizzazione e classificazione per omologhe di rifiuti, tenendo conto dell'entrata in vigore della classificazione dei rifiuti di cui alla Decisione 2014/955/UE del 18 Dicembre 2014, al Regolamento UE n. 1357/2014 del 18 Dicembre 2014 e al Regolamento UE n. 1342/2014 del 17 Dicembre 2014 e Regolamento Consiglio UE 2017/997UE, classificazione dei rifiuti-caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico" recante modifica dell'allegato III della direttiva 2008/98/Ce, entrato in vigore il 05/07/2018, da svolgersi in funzione anche della loro destinazione, per un numero massimo 25 campionamenti annui;
- b) campionamento e analisi massivi in SEM per eventuale presenza di amianto e/o FAV nei manufatti per un numero massimo di 5 campioni annui;
- c) campionamento e analisi in SEM per eventuale presenza di fibre aerodisperse di amianto e/o FAV per un numero massimo di 5 campioni annui;
- d) campionamento (con esclusione dello svolgimento delle analisi chimiche) presso le sedi di Ateneo per un numero di 1100 campioni annui di acque potabili per la ricerca del parametro Legionella e trasporto dei campioni presso il Laboratorio Regionale di Riferimento per la

Sommario

TITOLO I – GENERALITÀ SULL’APPALTO	2
Art. 1. Finalità e obiettivi.....	2
Art. 2. Definizioni.....	2
Art. 3. Oggetto dell’accordo quadro e ammontare dell’Accordo Quadro.....	2
Art.4. Criteri di aggiudicazione	4
Art. 5. Durata dell’Accordo quadro	4
Art. 6. Frequenza del servizio e scelta dei punti di campionamento.....	5
Art. 7. Trasmissione esiti delle analisi	5
Art. 8. Tipologie di rifiuti oggetto delle determinazioni analitiche	6
Art. 9. Requisiti di ammissione.....	7
Art. 6.1 Requisiti di ordine generale.....	7
Art. 6.2 Requisiti di idoneità tecnica e professionale	8
Art. 6.3 Requisiti in ordine alla capacità economico - finanziaria	8
Art. 7. Garanzie e copertura assicurative.....	8
Art. 7.1 Garanzia provvisoria.....	8
Art. 7.2 Garanzia definitiva	8
Art. 8. Condizioni generali, esecuzione e controllo.....	9
Art. 9. Assicurazione degli operai e responsabilità dell’impresa	9
Art. 10. Sopralluoghi ed informazioni	9
Art. 12 Mancata attivazione del servizio	10
Art. 13 Modalità di espletamento del servizio.....	10
Art. 14 Riservatezza e trattamento dati	10
Art. 15. Responsabili dei rapporti con la ditta	10
Art. 16. Pagamenti	10
TITOLO II – RAPPORTI CONTRATTUALI	11
Art. 17. Contratto, stipulazione e spese contrattuali	11
Art. 18. Obblighi dell’Impresa aggiudicataria	12
Art. 19. Variazione delle prestazioni dell’Accordo quadro	12
Art. 20. Consegna del servizio.....	13
TITOLO III – NORMATIVE	13
Art. 21. Normativa di riferimento.....	13
Art. 22. Sicurezza e assicurazione degli addetti.....	13
Art. 23. Applicazioni dei contratti di lavoro	14
TITOLO IV - DISCIPLINA APPALTO	14
Art. 24. Aggiornamento del canone annuo e adeguamento prezzi	14
Art. 25. Sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP	15
Art. 26. Subappalto	15
Art. 27. Risoluzione del contratto	16
Art. 28. Penali	16
Art. 29. Risoluzione del contratto e disdetta dell’Impresa.....	16
Art. 30. Rinvio a norme di diritto vigente.....	17

Legionellosi sito presso il Dipartimento "G.F. Ingrassia" – Igiene e Sanità Pubblica, Università di Catania Via S. Sofia, 87;

- e) campionamento e analisi chimiche per la ricerca dei parametri previsti della Tabella 3 (prima colonna) dell'Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per un numero di 4 campioni l'anno;
- f) campionamento e analisi chimiche per la ricerca dei parametri previsti dalla Tabella 5 della L.R. 27 del 15/05/1986, per un numero di 4 campioni l'anno;
- g) campionamento e analisi chimiche per la ricerca dei parametri previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per un numero di 2 campioni

Il proposto Accordo quadro avrà una durata di 4 anni e pertanto l'ammontare massimo complessivo, presunto e non garantito, posto a base di gara ammonta a € 127.800,00 oltre € 1.080,00 oltre oneri della sicurezza oltre IVA, ed è suddiviso secondo la seguente tabella:

CARATTERISTICHE	PREZZO UNITARIO A CAMPIONE	QUANTITATIVI ANNUALI	IMPORTO/ANNO	QUANTITATIVI QUADRIENNALI	IMPORTO/QUADRIENNALE
campionamento e analisi chimiche di caratterizzazione e classificazione per omologhe di rifiuti	750,00 €	25	18 750,00 €	100	75 000,00 €
campionamento e analisi chimiche massivi in SEM per eventuale presenza di amianto/FAV nei manufatti	120,00 €	5	600,00 €	20	2 400,00 €
campionamento e analisi chimiche aria in SEM per eventuale presenza di amianto/FAV nei manufatti	280,00 €	5	1 400,00 €	20	5 600,00 €
campionamento (con esclusione dello svolgimento delle analisi chimiche) di acque potabili per la ricerca del parametro Legionella	6,00 €	1100	6 600,00 €	4400	26 400,00 €
campionamento e analisi chimiche per la ricerca dei parametri previsti della Tabella 3 (prima colonna) dell'Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii	650,00 €	4	2 600,00 €	16	10 400,00 €
campionamento e analisi chimiche per la ricerca dei parametri previsti dalla Tabella 5 della L.R. 27 del 15/05/1986	310,00 €	4	1 240,00 €	16	4 960,00 €
campionamento e analisi chimiche per la ricerca dei parametri previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii	380,00 €	2	760,00 €	8	3 040,00 €
TOTALE			31 950,00 €		127 800,00 €

Il valore effettivo dell'Accordo quadro si determinerà sulla base delle prestazioni concretamente richieste nel corso del rapporto contrattuale. L'Aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine del servizio risultassero diverse da quelle preventivate nei documenti allegati.

L'accordo quadro prevede l'affidamento del servizio sopra descritto ad un laboratorio di analisi chimiche al fine di assicurare la piena, perfetta e costante rispondenza alla legislazione vigente in materia ambientale (cfr. D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.).

In particolare, il laboratorio di analisi dovrà predisporre appropriata documentazione, contenente anche le azioni di controllo delle attività svolte in campo ed in laboratorio, che dovrà contenere:

1. dati per l'identificazione univoca dei campioni attraverso: data, ora e luogo di prelievo, denominazione del campione, profondità e temperatura di campionamento,
2. dati relativi ai contenitori: materiale, capacità, sistema di chiusura, grado di pulizia,
3. quantità del campione raccolta, in relazione al numero ed alla tipologia dei parametri da determinare (e quindi delle metodologie analitiche da adottare),
4. precisione delle determinazioni analitiche;
5. misure di sicurezza adottate dagli operatori (rischio di contatto con gli inquinanti, rischio di ingestione accidentale, rischio da inalazione, rischio dovuto alle attrezzature utilizzate, rischio dovuto a radiazioni, ecc.) ed equipaggiamento di sicurezza necessario,
6. pulizia e decontaminazione dell'attrezzatura di campionamento: modalità e sostanze utilizzate,
7. modalità di contenimento, trasporto e conservazione dei campioni.

Art.4. Criteri di aggiudicazione

Il presente servizio potrà essere appaltato mediante MEPA, secondo l'art. 36 comma 6, previa individuazione delle ditte da invitare a formulare offerta attraverso pubblicazione di manifestazione di interessi, e aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del richiamato Codice dei Contratti Pubblici.

Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per l'elaborazione dell'offerta. In caso di mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non può pretendere alcun indennizzo.

La scelta di aggiudicare l'appalto con il criterio del "minor prezzo" è giustificata dalla peculiarità del servizio richiesto, normato da leggi nazionali e guide tecniche che vincolano il committente al rigoroso rispetto delle stesse. Sulla base di questo, come già fatto da altre Appaltatori statali, si propone tale criterio di selezione.

È facoltà della Stazione appaltante procedere all'affidamento anche in caso di una sola offerta valida, ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l'offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista all'art.83 comma 9) del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Art. 5. Durata dell'Accordo quadro

L'Accordo quadro avrà una durata massima di quattro anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio anche anticipatamente, nelle more della stipula dell'Accordo, nel rispetto di quanto previsto si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza dell'Accordo, fornendo i rapporti di prova non

consegnati entro la data di scadenza dell'accordo stesso.

Art. 6. Frequenza del servizio e scelta dei punti di campionamento

Le richieste dei campionamenti avverranno attraverso singoli contratti attuativi da parte della Stazione Appaltante di seguito chiamati "ordini" e verranno anticipate dal D.E.C. per dare la possibilità all'impresa aggiudicataria di potersi organizzare in tempi brevi.

Con le predette richieste saranno specificati il numero dei campionamenti occorrenti, la sede, la data e l'orario di inizio del servizio che, di norma, dovrà essere svolto all'interno dell'orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali (escluso il sabato). Nondimeno, per particolari ed eccezionali esigenze che possono manifestarsi, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere con congruo anticipo le prestazioni anche di sabato e/o di anticipare o posticipare gli orari anzidetti.

Con il singolo "ordine" verrà fornito di volta in volta all'Impresa opportune indicazioni sull'ubicazione dei campionamenti da effettuare.

Tutte le operazioni che saranno svolte per il campionamento, quali il prelievo, la formazione, il trasporto e la conservazione del campione per le analisi di laboratorio, dovranno essere documentate con appositi verbali di campionamento (come descritto all'art. 3) tassativamente in duplice copia una delle quali, firmata dal DEC del servizio, sarà restituita alla Ditta quale ricevuta. Dovrà inoltre essere riportato l'elenco e la descrizione dei materiali e delle principali attrezzature utilizzati.

Art. 7. Trasmissione esiti delle analisi

I risultati delle determinazioni analitiche eseguite sui campioni prelevati dovranno essere comunicati via e-mail entro:

- campionamento e analisi chimiche di caratterizzazione e classificazione per omologhe di rifiuti tenendo conto dell'entrata in vigore della classificazione dei rifiuti di cui alla Decisione 2014/955/UE del 18 Dicembre 2014, al Regolamento UE n. 1357/2014 del 18 Dicembre 2014 e al Regolamento UE n. 1342/2014 del 17 Dicembre 2014 e Regolamento Consiglio UE 2017/997UE, classificazione dei rifiuti-caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico" recante modifica dell'allegato III della direttiva 2008/98/Ce, entrato in vigore il 05/07/2018, da svolgersi presso l'Ateneo di Catania in funzione anche della loro destinazione: 20 giorni naturali e consecutivi;
- campionamento e analisi massivi in SEM per eventuale presenza di amianto e/o FAV nei manufatti: 7 giorni naturali e consecutivi;
- campionamento e analisi in SEM per eventuale presenza di fibre aerodisperse di amianto e/o FAV: 7 giorni naturali e consecutivi;
- campionamento e analisi chimiche per la ricerca dei parametri previsti della Tabella 3 (prima colonna) dell'Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii: 15 giorni naturali e consecutivi;
- campionamento e analisi chimiche per la ricerca dei parametri previsti dalla Tabella 5 della L.R. 27 del 15/05/1986: 15 giorni naturali e consecutivi;
- campionamento e analisi chimiche per la ricerca dei parametri previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii: 15 giorni naturali e consecutivi;

Affinché la prestazione possa dirsi compiuta, è necessario che i certificati analitici siano inviati a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.unict.it .

Art. 8. Tipologie di rifiuti oggetto delle determinazioni analitiche

Si riportano nella tabella seguente, a titolo esemplificativo, i codici EER oggetto dello svolgimento delle determinazioni analitiche previste al punto a) dell'art. 1.

E.E.R.	Descrizione	Sito di Campionamento
020103	scarti di tessuti vegetali	Ex Vergini al Borgo via Empedocle n.58 Torre Biologica, via S. Sofia 97
020108*(solido)	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Bioscientifico via S. Sofia ,100
020108*(liquido)	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Bioscientifico via S. Sofia ,100
020109 (solido)	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	Bioscientifico via S. Sofia ,100
020109 (liquido)	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	Bioscientifico via S. Sofia ,100
060101*	acido solforico e acido solforoso	Comparto 10, via S. Sofia, 97
060106*	altri acidi	Comparto 10, via S. Sofia, 97
060311*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	Cittadella S. Sofia, 64 Bioscientifico via S. Sofia, 100
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	Bioscientifico via S. Sofia ,100
060404*	rifiuti contenenti mercurio	Bioscientifico via S. Sofia, 100
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	Bioscientifico via S. Sofia, 100
070701*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	Cittadella S. Sofia, 64
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	Cittadella S. Sofia, 64
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	Cittadella S. Sofia, 64
070710*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	Cittadella S. Sofia, 64
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	Cittadella S. Sofia, 64
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	Cittadella Via Androne,81
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	Cittadella Via Androne,81
090104*	soluzioni di fissaggio	Cittadella Via Androne,81.

130208	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Cittadella S. Sofia, 64
150102	imballaggi in plastica	Bioscientifico via S. Sofia ,100
150106	imballaggi in materiali misti	Azienda agraria C/da Reitana
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Cittadella S. Sofia, 64
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Cittadella S. Sofia, 64
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	N.D.
160506*(solido)	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	Cittadella S. Sofia, 64
160506*(liquido)	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	Cittadella S. Sofia, 64
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	Di3A Valdisavoja n. 5
170504	terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503	N.D.
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Comparto 10, via S. Sofia, 97

Art. 9. Requisiti di ammissione

Art. 6.1 Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti sussiste una o più delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 del l. 190/2012.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e requisiti di cui all'articolo sopra citato devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

Art. 6.2 Requisiti di idoneità tecnica e professionale

Il presente servizio dovrà essere effettuato da laboratori con lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneità alla specifica mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debitamente informati e formati a norma di legge.

Al fine di appurare i requisiti richiesti per l'attività di campionamento ed analisi, la Ditta dovrà presentare la seguente documentazione:

- iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quelle oggetto del presente appalto, in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, ovvero in un analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
- la certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da soggetti accreditati ACCREDIA e comprendente nell'oggetto le attività necessarie all'espletamento dei servizi di cui alla presente gara.
- disponibilità di almeno un tecnico abilitato alla professione e iscritto all'ordine Nazionale dei Chimici e/o dei Biologi che dovrà sottoscrivere i relativi certificati analitici delle analisi oggetto dell'appalto;

Tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

Art. 6.3 Requisiti in ordine alla capacità economico - finanziaria

I soggetti concorrenti dovranno dimostrare di aver conseguito negli ultimi tre anni, un fatturato specifico da servizi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo quadro, per un importo complessivo non inferiore a quello del presente contratto, risultante dagli attestati di regolare esecuzione dei servizi rilasciati ai sensi dell'art. 325 del D.Lgs 207/2010 da Stazioni Appaltanti e /o altri committenti o da dati di bilancio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e la restante misura cumulativamente dalle mandanti.

Art. 7. Garanzie e copertura assicurative

Art. 7.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi della norma introdotta dall'art.1, comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D.lgs. 50/2016.

Art. 7.2 Garanzia definitiva

L'Appaltatore, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo di contratto nelle modalità già previste per la cauzione provvisoria. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, tale garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale del ribasso.

Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 8. Condizioni generali, esecuzione e controllo

La Stazione appaltante, anche a mezzo dei propri incaricati dipendenti, potrà in qualsiasi momento procedere all'accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio ed alla verifica e controllo di tutte le decisioni inerenti l'accettabilità di risorse umane, attrezzature e mezzi d'opera, così come di materiali e lavorazioni.

Con il corrispettivo contrattuale stabilito, sono compensati:

- gli obblighi ed oneri generali e speciali contenuti nel contratto;
- gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali all'esecuzione e, comunque, di ordine generale e necessari a fornire il lavoro stesso compiuto in ogni sua parte e nel termine fissato.

Art. 9. Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa

Nell'esecuzione del servizio l'Impresa affidataria è tenuta all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui oneri sono a carico della Impresa affidataria, la quale si obbliga anche di eseguire e di curare la gestione del servizio in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare, anche indirettamente, dai attività attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Sono richiesti comunque all'Impresa la redazione e presentazione del piano di sicurezza alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto, come previsto dall'art.18 della Legge 55/1990.

L'Impresa si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).

Nel caso di denuncia a carico dell'Impresa da parte degli Enti competenti, durante l'esecuzione del contratto e sino al momento dell'emissione del mandato di pagamento, la Stazione appaltante ha la facoltà di sospendere il pagamento medesimo dei servizi eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna fattura, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso. L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Impresa solo in seguito ad autorizzazione degli Enti competenti.

Art. 10. Sopralluoghi ed informazioni

Al fine di consentire ai laboratori partecipanti di conoscere le sedi in cui si effettuerà il servizio di prelievo dei campioni, è lasciata la possibilità alle stesse di richiedere alla stazione appaltante un sopralluogo preventivo, così come descritto nel Disciplinare di gara.

Art. 12 Mancata attivazione del servizio

La mancata attivazione del servizio per esigenze d'interesse pubblico o necessità non imputabili alla Stazione appaltante non dà diritto all'I.A. di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 13 Modalità di espletamento del servizio

I servizi di cui all'art. 1 dovranno essere svolti con la massima cura e disciplina, in conformità di quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto stipulato tra le parti.

Il personale della società aggiudicataria del presente appalto dovrà comunque tenere un comportamento consono all'ambiente nel quale espletterà i propri compiti ed essere sempre munito di tesserino di riconoscimento, esposto in maniera visibile.

In caso di accertamento e/o di segnalazioni motivate, oggettive e documentate l'Università degli Studi di Catania si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione, da parte della società, del personale operativo che dovesse tenere comportamenti non adeguati.

Nel caso di esercizio di tale facoltà la società aggiudicataria dovrà dar seguito alla richiesta entro e non oltre tre giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della richiesta suddetta.

Il trattamento economico, ivi compresa la contribuzione previdenziale ed assistenziale nonché quella assicurativa, del personale utilizzato dalla società aggiudicataria, ovvero dalle società subappaltatrici, dovrà essere corrispondente a quello previsto dai CCNL di settore. L'Università degli Studi di Catania si impegna ad adottare nelle proprie strutture tutte le misure di sicurezza mentre l'I.A. si impegna ad osservare gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa la formazione di base. I materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del contratto sono a totale carico dell'I.A., con l'esclusione dell'acqua e dell'energia elettrica che restano a carico dell'Università degli Studi di Catania. Tutti i prodotti usati nell'espletamento del servizio di devono essere di buona qualità e rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 14 Riservatezza e trattamento dati

L'I.A. si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti e la Stazione appaltante di cui possa venire in possesso e ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Ai sensi del richiamato decreto legislativo, il titolare dell'I.A. deve esplicitamente indicare nell'offerta il o i responsabili del trattamento dati.

Art. 15. Responsabili dei rapporti con la ditta

La S.A. indicherà, in sede di firma del contratto, il nominativo del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) che, in qualità di responsabile dei rapporti con l'Appaltatore, sarà a disposizione del personale della ditta per tutte le indicazioni e informazioni necessarie o utili all'espletamento dei compiti contrattuali.

Art. 16. Pagamenti

Il corrispettivo per il servizio svolto sarà calcolato sulla base dei prezzi indicati nel computo metrico allegato al presente Capitolato decurtati del ribasso offerto dall'impresa in sede di gara, oltre I.V.A.

I prezzi per l'impiego di manodopera e mezzi d'opera, la fornitura di materiale a piè d'opera comprendono anche gli utili d'impresa e le sue spese generali ed accessorie e sono soggetti per intero all'offerta contrattuale.

I prezzi in elenco comprendono altresì gli oneri per le trasferte del personale ed il trasporto dell'attrezzatura sul cantiere, per i quali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dalla Stazione appaltante tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto qualsiasi onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

I pagamenti avverranno a fronte di presentazione trimestrale delle fatture comprensive di I.V.A., contenenti l'indicazione delle singole attività eseguite a misura nel trimestre considerato, previa consegna dei rapporti di prova e dei verbali di campionamenti. La liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione del servizio, alla certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali (DURC) ed all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e ss.mm.ii.). È vietata qualunque cessione del credito e qualunque procura a riscuotere che non siano accettate per iscritto dalla Stazione Appaltante.

Dal fatturato dell'Impresa saranno detratte le eventuali penalità applicate.

La fattura dovrà essere spedita dalla ditta aggiudicataria del servizio, affinché la stessa possa provvedere al pagamento.

L'Amministrazione, di norma, provvede al pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, purchè corredata della necessaria documentazione.

È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procedura a riscuotere, che non siano accettate per iscritto dall'Amministrazione.

TITOLO II – RAPPORTI CONTRATTUALI

Art. 17. Contratto, stipulazione e spese contrattuali

A tutela della Stazione appaltante e ai sensi di legge, l'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle eventuali verifiche sulla 1^a classificata, relativamente a requisiti dichiarati in gara, con riguardo alla capacità partecipativa, validità e congruità dell'offerta.

Sono a carico dell'Impresa le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula contrattuale, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto. Sono inoltre a carico tutti gli oneri e obblighi di contratto.

Sono a carico della Stazione appaltante soltanto il corrispettivo di contratto e quanto per legge spettante.

Nell'accettare il servizio, l'Impresa affidataria dichiara:

- di aver valutato adeguatamente quanto eseguire;
- di aver letto tutta la documentazione di gara e di accettarne prescrizioni, condizioni ed oneri;
- di possedere personale, mezzi, attrezzature e materiali adeguati alla perfetta esecuzione del servizio.

La Stazione appaltante, per necessarie e motivate esigenze, senza che l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi oltre il corrispettivo dovuto, potrà:

- introdurre in contratto le variazioni che riterrà opportune, nell'interesse generale dello stesso;
- disporre la temporanea sospensione del lavoro;
- risolvere il contratto, anche prima della scadenza, per gravi e motivate esigenze.

Art. 18. Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi all'esecuzione delle attività descritte nelle Specifiche tecniche del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono inoltre a carico della Impresa affidataria gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- disponibilità di risorse umane adeguate e necessarie per numero e qualità;
- disponibilità di mezzi d'opera, attrezzature e materiali necessari;
- disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti con la Stazione appaltante fino all'ultimazione del contratto;
- adozione di provvedimenti e cautele necessari per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- osservanza della normativa sulla sicurezza e sull'igiene relativamente ai rischi specifici connessi al servizio espletato, nonché adozione delle misure di prevenzione;
- osservanza della normativa su assunzione, retribuzione e previdenza di dipendenti e collaboratori;
- osservanza delle prescrizioni emanate dalla Polizia Municipale e dalle Amministrazioni Pubbliche interessate, nonché dei relativi regolamenti e norme.

Per quanto sopra, ogni responsabilità ricadrà sull'Impresa, con sollievo tanto della Stazione appaltante che dei propri dipendenti.

L'Impresa è altresì responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette anche nei confronti del personale dipendente di eventuali subappaltatori.

Inoltre la Stazione appaltante dovrà:

- effettuare le attività oggetto del presente servizio mediante impiego di personale idoneo ed altamente specializzato;
- effettuare le attività concordando con la Stazione appaltante i tempi e le modalità di svolgimento del servizio.

L'Impresa dovrà risarcire la Stazione appaltante di tutti i danni che comunque derivino dal proprio operato.

Ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile, sia penale, sia economica, relativa e conseguente all'esecuzione dei lavori affidati all'Impresa e gli eventuali danni a persone ed a cose derivanti dalle attività medesime, siano essi danni generati da opere in corso di esecuzione, da opere provvisoriale, da incuria, da mancato ed incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, da mancata, difettosa ed incompleta manutenzione delle attrezzature o dei mezzi d'opera, da mancato tempestivo intervento in casi di emergenza, ecc., saranno assunti dalla Impresa affidataria nella persona del suo Legale Rappresentante che, con l'accettazione del presente appalto, solleva la Stazione appaltante.

Il corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai successivi articoli, si intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta.

Art. 19. Variazione delle prestazioni dell'Accordo quadro

Inoltre, qualora si verifichi la necessità di effettuare campionamenti e determinazione analitiche su matrici ambientali diversi da quelli indicati specificatamente nel presente capitolato tecnico, l'impresa aggiudicataria si rende disponibile a fornirle al prezzo che verrà concordato per iscritto dalle parti. Nello specifico, su richiesta del D.E.C. del contratto, la ditta dovrà inviare apposito preventivo riportante i prezzi unitari dei campionamenti e determinazioni oggetto della richiesta suddetta. Il prezzo unitario, a cui verrà applicato il ribasso indicato in sede di offerta, verrà valutato dal RUP. Qualora il prezzo verrà ritenuto congruo, il RUP, tramite apposito ordine di servizio, ordinerà l'esecuzione del

servizio. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere preventivi anche a terzi e decidere a suo insindacabile giudizio l'affidamento del servizio stesso.

Si chiarisce che l'introduzione di nuovi campionamenti non altera l'importo complessivo del contratto.

Art. 20. Consegna del servizio

Tenuto conto che il servizio oggetto di appalto deve essere svolto con soluzione continuità in quanto strettamente connesso al conferimento dei rifiuti in discarica, la stazione appaltante si riserva, di dare avvio all'esecuzione dell'appalto derivanti dall'accordo quadro prima della stipula dello stesso.

TITOLO III – NORMATIVE

Art. 21. Normativa di riferimento

Ferma restando la piena osservanza dell'offerta accettata dalla Stazione appaltante, l'appalto deve inoltre essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale e dai relativi allegati tecnici, nonché dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di pubblici servizi (Direttive comunitarie vigenti e D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni).

La I.A. è tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti, leggi, decreti, circolari etc. comunitarie, statali, regionali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della presente gara.

La I.A. dovrà inoltre adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari ed opportuni per garantire l'incolumità dei lavoratori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'I.A. dovrà infine adottare le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali e/o sensibili di cui venisse in possesso in ragione del servizio espletato.

Art. 22. Sicurezza e assicurazione degli addetti

Nell'esecuzione del servizio l'Impresa affidataria è tenuta all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto al servizio, i cui oneri sono a carico della Impresa affidataria, la quale si obbliga anche di eseguire e di curare la gestione del servizio in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Sono richiesti comunque all'Impresa la redazione e presentazione del piano di sicurezza alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto, come previsto dall'art. 18 della Legge 55/1990.

L'Impresa si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).

Nel caso di denuncia a carico dell'Impresa da parte degli Enti competenti, durante l'esecuzione del contratto e sino al momento dell'emissione del mandato di saldo, la Stazione appaltante ha la facoltà di sospendere il pagamento dei lavori eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento)

dell'ammontare di ciascuna rata di pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso. L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Impresa solo in seguito ad autorizzazione degli Enti competenti.

L'I.A. dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione.

L'I.A. è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.). L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

La S.A. e l'I.A. sono tenute a trasmettere all'altra parte copia del DVR dei luoghi ove si effettuano le prestazioni di lavoro e degli eventuali aggiornamenti.

L'Impresa è quindi tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. A tale scopo è fatto obbligo all'Impresa la nomina di un Responsabile idoneo e qualificato che attui le misure di sicurezza, renda edotti i lavoratori sui rischi cui sono esposti, disponga ed esiga che i singoli lavoratori osservino le norme di legge in materia. Per tutte le altre disposizioni si rimanda al DUVRI allegato.

Art. 23. Applicazioni dei contratti di lavoro

L'Impresa deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei diversi servizi costituenti l'oggetto del presente appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penalità, la Stazione appaltante segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

L'I.A. dovrà, inoltre, dare esplicita assicurazione circa gli adempimenti previsti dai vigenti CCNL in ordine alla stabilità occupazionale in occasione del cambio di gestione.

TITOLO IV - DISCIPLINA APPALTO

Art. 24. Aggiornamento del canone annuo e adeguamento prezzi

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 25. Sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP

L'Ente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui il contraente non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 26. Subappalto

È ammesso il ricorso al subappalto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 27. Risoluzione del contratto

A seguito delle irregolarità, inadempienze o deficienze nella conduzione ed esecuzione del servizio, verificate dalla S.A., anche se riferite a fattispecie qualitativamente eterogenee, che dovessero verificarsi in numero maggiore di quattro, in un periodo continuativo di sessanta giorni, è riconosciuto alla S.A. il diritto di risolvere, unilateralmente, il contratto, mediante comunicazione con lettera raccomandata R.R., concedendo un preavviso non inferiore a mesi tre e non superiore a mesi sei.

Anche nell'eventualità di esito negativo del report sullo stato generale del servizio da svolgere al termine del primo anno di gestione, la S.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto.

All'appaltatore non è riconosciuto alcun risarcimento per l'anticipata risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 28. Penali

Qualora il DEC accerti inadempienze o carenze nell'esecuzione o nella qualità del servizio prestato, la Stazione appaltante ha la facoltà di applicare una penale a carico della ditta.

Le inadempienze e/o carenze riscontrate e l'esatto importo delle penalità saranno segnalati alla ditta a mezzo PEC. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi del deposito cauzionale definitivo. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Servizio analisi chimiche (servizio principale)

Per ogni giorno di ritardo sull'invio della PEC contenente i risultati delle verifiche, per cause imputabili all'appaltatore, sarà applicata una penale pari a €/giorno 50,00 indipendentemente dalla tipologia di richiesta.

Servizio di Campionamento (servizio secondario)

Per ogni giorno di scostamento e di ritardo rispetto alla programmazione settimanale inviata dal Responsabile Accettazione di CSAI, verrà applicata una penale pari ad euro/giorno 10,00.

Diffida ad adempiere

Fermo quanto disposto al punto precedente, nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, carente o non accurata, il Responsabile del Procedimento provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC invitando l'impresa aggiudicataria ad ovviare alle negligenze ed inadempienze contestate entro il termine stabilito. L'invio di due diffide nel corso di un mese costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto. In caso di non regolarizzazione del servizio entro il termine fissato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedervi d'ufficio ricorrendo a terzi, ciò a totale carico dell'impresa aggiudicataria, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni; l'esecuzione d'ufficio del servizio dovrà essere sempre comunicata a mezzo PEC. Alcuna sanzione (applicazione delle penali) verrà applicata dal Responsabile del Procedimento qualora tali interventi avvengano entro e non oltre il giorno immediatamente successivo alla richiesta/contestazione dell'Amministrazione.

Art. 29. Risoluzione del contratto e disdetta dell'Impresa

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con conseguente rivalsa sulla cauzione ed eventuale richiesta di risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi:

- a seguito di numero due contestazioni di inadempimento, inviate a mezzo raccomandato a.r., nel corso del contratto;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitraria sospensione o ingiustificata mancata esecuzione del servizio o parte di esso.

Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, la Stazione appaltante provvedesse, d'ufficio alla esecuzione del servizio, tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico dell'Impresa.

Il contratto potrà, inoltre, risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile.

Se l'Impresa dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, la Stazione appaltante, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo e sulla eventuale cauzione, in tutto o in parte, per effetto della maggior spesa che potrebbe conseguire dall'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

Art. 30. Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto della Stazione appaltante.